



Bruxelles, 24 novembre 2016  
(OR. en)

14728/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0281 (COD)**

---

---

**LIMITE**

**JAI 977  
DROIPEN 190  
COPEN 353  
CODEC 1711**

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. prec.:	14673/16
n. doc. Comm.:	14926/15
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo (prima lettura) = Conferma del testo di compromesso finale in vista di un accordo

---

Il 3 dicembre 2015 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva volta ad aggiornare la vigente decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (doc. 14926/15).

Il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta di direttiva in data 11 marzo 2016 (doc. 6655/16).

La commissione LIBE del PE ha proceduto a una votazione di orientamento il 4 luglio 2016.

A seguito del trilogio di apertura in luglio, si sono tenuti sette triloghi nel quadro di un calendario intensificato a partire da settembre. Nel corso dell'ultimo trilogio del 17 novembre 2016 è stato raggiunto un accordo provvisorio sul testo, che figura nell'allegato 1<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il testo è stato contrassegnato conformemente alle norme stabilite ai fini della successiva revisione giuridico/linguistica.

Il pacchetto di compromesso del PE comprende una dichiarazione congiunta del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, che figura nell'allegato 2. Il PE e la Commissione sostengono il testo della dichiarazione nella sua forma attuale.

Il relatore del PE, l'on. Hohlmeier, ha confermato che potrebbe essere in grado di sottoporre il pacchetto di compromesso alla commissione LIBE, per conferma, il 5 o l'8 dicembre.

Si invita pertanto il COREPER a:

- a. confermare il testo di compromesso finale della proposta di direttiva e la dichiarazione congiunta che figurano nell'allegato 1 e nell'allegato 2 e
- b. incaricare il suo presidente di comunicare al Parlamento europeo la conferma dell'accordo politico tramite la lettera abituale al fine di raggiungere un accordo in prima lettura.

---

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del**

**sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, ■

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si fonda su valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello stato di diritto, principi che sono patrimonio comune degli Stati membri.
- (2) Gli atti di terrorismo costituiscono una delle più gravi violazioni dei valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali su cui si fonda l'Unione europea. Essi rappresentano inoltre uno dei più seri attentati alla democrazia e allo stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri e sui quali si fonda l'Unione europea.

- (3) La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio<sup>2</sup> è la pietra angolare della risposta della giustizia penale per combattere il terrorismo. Un quadro giuridico comune a tutti gli Stati membri e in particolare una definizione armonizzata dei reati di terrorismo servono da quadro di riferimento per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio<sup>3</sup>, della decisione 2008/615/GAI del Consiglio<sup>4</sup>, della decisione 2005/671/GAI del Consiglio<sup>5</sup>, del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio<sup>7</sup> e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio<sup>8</sup>.

---

<sup>2</sup> Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

<sup>3</sup> Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

<sup>4</sup> Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

<sup>5</sup> Decisione 2005/671/GAI del Consiglio concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati di terrorismo (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

<sup>7</sup> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

<sup>8</sup> Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

- (4) Negli ultimi anni la minaccia terroristica è cresciuta e si è evoluta rapidamente. Persone indicate come "combattenti terroristi stranieri" si recano all'estero a scopi terroristici. I combattenti terroristi stranieri che rientrano in patria rappresentano una minaccia accresciuta per la sicurezza di tutti gli Stati membri dell'UE. Combattenti terroristi stranieri sono risultati implicati in recenti attentati *e* complotti ***in diversi Stati membri***. Inoltre, l'Unione europea e i suoi Stati membri devono far fronte a crescenti minacce rappresentate da individui che sono ispirati o istruiti da gruppi terroristici all'estero ma che rimangono in Europa.
- (5) ***Nell'UNSCR 2178 (2014), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per la crescente minaccia posta dai combattenti terroristi stranieri e ha chiesto a tutti gli Stati membri dell'ONU di garantire che i reati connessi a questo fenomeno costituiscano reato a norma della legislazione nazionale. A tale riguardo, nel 2015 il Consiglio d'Europa ha adottato il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (CETS n. 217).***

- (6) Tenendo conto dell'evoluzione delle minacce terroristiche e degli obblighi giuridici cui l'Unione e gli Stati membri sottostanno a norma del diritto internazionale, è opportuno che la definizione dei reati di terrorismo, ■ dei reati riconducibili a un gruppo terroristico e dei reati connessi ad attività terroristiche sia oggetto di un'ulteriore armonizzazione in tutti gli Stati membri per coprire in maniera più globale il comportamento connesso in particolare ai combattenti terroristi stranieri e al finanziamento del terrorismo. È opportuno che tali condotte siano punibili anche se messe in atto attraverso Internet, incluse le reti sociali.
- (7) *Inoltre, la natura transfrontaliera del terrorismo richiede una risposta e una cooperazione intense e coordinate all'interno degli Stati membri e tra di essi nonché con e tra le agenzie e gli organismi dell'UE competenti nella lotta al terrorismo, fra cui Eurojust ed Europol. A tal fine, è opportuno fare un uso efficiente degli strumenti e delle risorse disponibili per la cooperazione, come le squadre investigative comuni e le riunioni di coordinamento promosse da Eurojust. Il carattere globale del terrorismo necessita di una risposta internazionale e impone quindi il rafforzamento della cooperazione da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri con i pertinenti paesi terzi. Una risposta e una cooperazione intense e coordinate sono altresì necessarie ai fini della raccolta e dell'ottenimento di prove elettroniche.*

- (8) *La presente direttiva elenca in modo esaustivo vari reati gravi, ad esempio gli attentati alla vita di una persona, quali atti intenzionali che possono essere qualificati come reati di terrorismo se e nella misura in cui sono commessi perseguendo uno degli specifici scopi del terrorismo, vale a dire intimidire gravemente la popolazione, o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale. La minaccia di commettere tali atti intenzionali dovrebbe altresì essere considerata un reato di terrorismo laddove si accerti, sulla base di circostanze oggettive, che sia stata posta in essere con uno dei suddetti scopi terroristici. Al contrario, gli atti finalizzati, ad esempio, a costringere i poteri pubblici, che non siano tuttavia inclusi nell'elenco esaustivo dei reati gravi, non sono considerati reati di terrorismo conformemente alla presente direttiva.*
- (9) I reati connessi ad attività terroristiche sono di natura molto grave in quanto possono potenzialmente portare alla commissione di reati di terrorismo e permettono ai terroristi e ai gruppi terroristici di proseguire e continuare a sviluppare tali attività, il che giustifica la qualificazione come reato di tali condotte.

- (10) I reati riconducibili alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo comprendono, tra l'altro, l'apologia e la giustificazione del terrorismo o la diffusione **online e offline** di messaggi o immagini, comprese quelle riguardanti le vittime del terrorismo, quale mezzo per **raccogliere sostegno** alla causa dei terroristi o intimidire gravemente la popolazione. **Tale condotta dovrebbe essere punibile qualora** comporti il pericolo che possano essere commessi atti terroristici. **Per ogni caso concreto, nell'esaminare se sussista un siffatto pericolo, si dovrebbe tenere conto delle specifiche circostanze del caso, come l'autore e il destinatario del messaggio, nonché del contesto in cui l'atto è commesso. Nell'applicare la presente disposizione conformemente alla legislazione nazionale, è opportuno tenere conto altresì dell'entità e della natura verosimile del pericolo.**

(11) *La qualificazione come reato dell'atto di ricevere un addestramento a fini terroristici integra il reato esistente consistente nell'impartire l'addestramento e, in particolare, risponde alle minacce derivanti da coloro che preparano attivamente la commissione di reati di terrorismo, compresi coloro che in ultima istanza agiscono da soli. L'atto di ricevere un addestramento a fini terroristici comprende l'acquisizione di conoscenze, documentazione o abilità pratiche. L'autoapprendimento, anche attraverso Internet o la consultazione di altro materiale didattico, dovrebbe altresì essere considerato un addestramento a fini terroristici qualora derivi da un comportamento attivo e sia effettuato con l'intento di commettere o di contribuire a commettere un attentato terroristico. Nel contesto di tutte le circostanze specifiche del caso, tale intenzione può essere dedotta ad esempio dal tipo di materiale consultato e dalla frequenza della consultazione. Pertanto, scaricare un manuale al fine di fabbricare esplosivi per commettere un reato di terrorismo potrebbe essere assimilato all'atto di ricevere un addestramento a fini terroristici. Al contrario, il semplice fatto di visitare siti web o di raccogliere materiale per finalità legittime, ad esempio a scopi accademici o di ricerca, non è considerato un addestramento a fini terroristici ai sensi della presente direttiva.*

- (12) Considerata la gravità della minaccia e la necessità, in particolare, di arginare il flusso di combattenti terroristi stranieri, è necessario qualificare come reato *da un lato* i viaggi all'estero ■ a fini terroristici, *consistenti non solo nel* commettere reati terroristici o impartire o ricevere un addestramento, ma anche nel partecipare alle attività di un gruppo terroristico. *Non è indispensabile qualificare come reato l'atto di viaggiare in quanto tale. Il fatto di recarsi nel territorio dell'Unione a fini terroristici presenta inoltre una crescente minaccia per la sicurezza. Gli Stati membri possono anche decidere di affrontare le minacce terroristiche derivanti dai viaggi intrapresi a fini terroristici verso lo Stato membro interessato qualificando come reato gli atti preparatori, che potrebbero includere la pianificazione o la cospirazione nell'ottica di commettere o di contribuire a commettere reati di terrorismo.* È opportuno qualificare come reato anche l'atto connesso all'agevolazione di tali viaggi.
- (13) *Il commercio illecito di armi da fuoco, petrolio, sostanze stupefacenti, sigarette, nonché merci e beni culturali contraffatti, come pure il traffico di esseri umani, il racket e l'estorsione sono diventati mezzi di finanziamento redditizi per i gruppi terroristici. In tale contesto, i legami sempre più stretti tra criminalità organizzata e gruppi terroristici costituiscono una crescente minaccia per la sicurezza dell'Unione e dovrebbero pertanto essere presi in considerazione dalle autorità degli Stati membri coinvolti in procedimenti penali.*

- (14) *La direttiva (UE) 2015/849 stabilisce norme comuni sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In aggiunta a questo approccio preventivo, il finanziamento del terrorismo dovrebbe essere punibile negli Stati membri. La qualificazione come reato dovrebbe comprendere **non solo** il finanziamento di atti terroristici, **ma anche** il finanziamento di un gruppo terroristico e altri reati connessi ad attività terroristiche, quali il reclutamento e l'addestramento, o i viaggi a fini terroristici, allo scopo di smantellare le strutture di supporto che agevolano la commissione di reati di terrorismo. ■*
- (15) Inoltre, la prestazione di sostegno materiale al terrorismo tramite persone impegnate, o che fungono da intermediari, nella fornitura o nella circolazione di servizi, capitali e beni, comprese le operazioni commerciali che comportano un'entrata o uscita dall'Unione, *quali la vendita, l'acquisizione o lo scambio di beni culturali di interesse archeologico, artistico, storico o scientifico rimossi illegalmente da una zona che, al momento della rimozione, era controllata da un gruppo terroristico*, dovrebbe essere punibile negli Stati membri come concorso in reati di terrorismo o come finanziamento *del terrorismo*, se i reati sono compiuti nella consapevolezza che tali operazioni o i loro proventi sono destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, a fini terroristici o andranno a beneficio di gruppi terroristici. *Potrebbero essere necessarie ulteriori misure al fine di contrastare efficacemente il commercio illegale di beni culturali come fonte di reddito per i gruppi terroristici.*

- (16) Il tentativo di recarsi all'estero a fini terroristici dovrebbe essere punibile, come pure il tentativo di impartire un addestramento e di reclutare a fini terroristici.
- (17) Per quanto riguarda i reati di cui alla presente direttiva, la nozione di intenzionalità deve applicarsi a tutti gli elementi costitutivi di tali reati. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione può essere dedotto da circostanze materiali oggettive.
- (18) ***Dovrebbero*** essere previste sanzioni commisurate alla gravità dei reati per le persone fisiche o giuridiche che li hanno compiuti o ne sono responsabili.
- (19) ***Nel caso in cui il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici riguardino un minore, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i giudici possano tenere conto di tale circostanza all'atto di giudicare gli autori del reato, pur senza imporre loro l'obbligo di aumentare la pena. La valutazione di tale circostanza, assieme agli altri elementi fattuali della singola fattispecie, resta discrezione del giudice.***

- (20) Dovrebbero essere stabilite regole di giurisdizione per garantire che un reato *elencato nella presente direttiva* possa essere perseguito in modo efficace. In particolare, *sembra appropriato* stabilire la giurisdizione per i reati commessi da chi impartisce un addestramento a fini terroristici, a prescindere dalla cittadinanza, alla luce dei possibili effetti di tale comportamento nel territorio dell'Unione e della stretta connessione materiale tra i reati di impartire e ricevere un addestramento a fini terroristici.
- (21) *Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale avverso i reati di terrorismo, i reati riconducibili a un gruppo terroristico o i reati connessi ad attività terroristiche, è opportuno che i responsabili delle indagini e del perseguimento di tali reati abbiano la possibilità di ricorrere a strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. Il ricorso a tali strumenti, conformemente alla legislazione nazionale, dovrebbe essere mirato e tenere conto del principio di proporzionalità nonché della natura e della gravità dei reati oggetto d'indagine, oltre a rispettare il diritto alla protezione dei dati personali. Ove opportuno, detti strumenti dovrebbero comprendere, ad esempio, la ricerca di proprietà personali, l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, la captazione, la fissazione e la registrazione di parole pronunciate all'interno di veicoli o di luoghi privati o pubblici, nonché di immagini visive di persone all'interno di veicoli e luoghi pubblici, e indagini finanziarie.*

(22) *Un mezzo efficace per combattere il terrorismo su Internet consiste nel rimuovere alla fonte i contenuti online che costituiscono una pubblica provocazione a commettere un reato di terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi con ogni mezzo per cooperare con i paesi terzi nell'intento di assicurare la rimozione, dai server nel loro territorio, dei contenuti online che costituiscono una pubblica provocazione a commettere un reato di terrorismo. Tuttavia, qualora non fosse possibile rimuovere tali contenuti alla fonte, potrebbero anche essere predisposti meccanismi volti a bloccare l'accesso agli stessi dal territorio dell'Unione. Le misure adottate dagli Stati membri in conformità della presente direttiva al fine di rimuovere i contenuti online che costituiscono una pubblica provocazione a commettere un reato di terrorismo o, qualora ciò non sia possibile, bloccare l'accesso a tali contenuti, potrebbero fondarsi su un'azione pubblica, comprese azioni legislative, non legislative o giudiziarie. In tale contesto, la presente direttiva non pregiudica l'azione volontaria avviata dal settore Internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri a favore di tale azione, quali ad esempio l'individuazione e la segnalazione di contenuti terroristici. Qualunque siano la base su cui si fonda l'azione o il metodo prescelti, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito agli utenti e ai fornitori di servizi un adeguato livello di certezza e prevedibilità del diritto come pure la possibilità di ricorrere per via giudiziaria conformemente alla legislazione nazionale. Tutte queste misure devono tenere conto dei diritti dell'utente finale e rispettare le procedure giuridiche e giudiziarie vigenti, come pure la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

- (23) *La rimozione o, ove questa non sia possibile, il blocco di contenuti online che costituiscono una pubblica provocazione a commettere un reato terroristico ai sensi della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare le disposizioni della direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico)<sup>9</sup>. In particolare, non dovrebbe essere imposto ai fornitori di servizi alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né alcun obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Inoltre, i fornitori di servizi di hosting non dovrebbero essere considerati responsabili a condizione che non siano effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e non siano al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione.*
- (24) *Per lottare efficacemente contro il terrorismo è essenziale l'efficace scambio di informazioni considerate pertinenti dalle autorità competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o l'azione penale in relazione ai reati di terrorismo tra le autorità competenti e le agenzie dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che lo scambio di informazioni avvenga in modo efficace e tempestivo conformemente al diritto nazionale e agli strumenti normativi dell'UE in vigore, quali la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la direttiva 2016/681/UE. Nel valutare se procedere allo scambio di informazioni pertinenti, le autorità nazionali competenti dovrebbero tenere conto della grave minaccia rappresentata dai reati di terrorismo.*

---

<sup>9</sup> *Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).*

- (25) *Per rafforzare il quadro vigente in materia di scambio di informazioni nel contesto della lotta al terrorismo previsto dalla decisione 2005/671/GAI del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni pertinenti raccolte dalle loro autorità competenti nel quadro di un procedimento penale, ad esempio autorità di contrasto, procuratori e giudici istruttori, siano rese accessibili alle autorità competenti di un altro Stato membro per le quali si ritiene che tali informazioni possano essere pertinenti. Come minimo, tali informazioni pertinenti dovrebbero comprendere, a seconda dei casi, le informazioni trasmesse ad Europol o ad Eurojust a norma della decisione 2005/671/GAI del Consiglio. Si applicano in tale contesto le norme dell'UE in materia di protezione dei dati di cui alla direttiva (UE) 2016/680, fatte salve le disposizioni dell'UE sulla cooperazione tra le autorità nazionali competenti nel quadro di procedimenti penali, quali la direttiva 2014/41/GAI o la decisione quadro 2006/960/GAI.*
- (26) *Le informazioni pertinenti raccolte dalle autorità competenti degli Stati membri nel quadro di un procedimento penale in relazione a reati di terrorismo dovrebbero essere oggetto di scambio. Per procedimento penale si intendono tutte le fasi del procedimento, dal momento in cui una persona è indagata o imputata per un reato fino a quando non diventa definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato.*

- (27) *Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di protezione, sostegno e assistenza per rispondere alle esigenze specifiche delle vittime del terrorismo, in conformità della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup> e secondo quanto ulteriormente definito nella presente direttiva. Una vittima del terrorismo è definita all'articolo 2 della direttiva 2012/29/UE, come una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato di terrorismo e un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato di terrorismo e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. I familiari delle vittime sopravvissute del terrorismo, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2012/29/UE, hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime e alle misure di protezione in conformità della medesima direttiva.*
- (28) *L'assistenza in relazione alle richieste di indennizzo delle vittime non pregiudica l'assistenza che le vittime del terrorismo ricevono dalle autorità di assistenza ai sensi della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato, ma si aggiunge ad essa. Restano impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di rappresentanza legale per le richieste di indennizzo, anche mediante il patrocinio a spese dello Stato, come pure qualsiasi altra pertinente normativa nazionale in materia di indennizzo.*

---

<sup>10</sup> Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001 (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

- (29) *Gli Stati membri dovrebbero assicurare che nel quadro dell'infrastruttura nazionale di risposta alle emergenze sia prevista una risposta globale alle esigenze specifiche delle vittime del terrorismo immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo successivamente necessario. A tal fine, gli Stati membri possono istituire un unico sito web aggiornato con tutte le informazioni utili e un centro di sostegno di emergenza per offrire alle vittime e ai loro familiari primo soccorso psicologico e sostegno emotivo. Le iniziative degli Stati membri al riguardo dovrebbero essere sostenute utilizzando pienamente le risorse e i meccanismi di assistenza comuni disponibili a livello di UE. I servizi di sostegno dovrebbero tenere conto del fatto che le esigenze specifiche delle vittime del terrorismo possono evolvere nel tempo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero assicurare che i servizi di sostegno affrontino in primo luogo almeno le esigenze emotive e psicologiche delle vittime più vulnerabili del terrorismo, e che informino tutte le vittime in merito alla disponibilità di ulteriore sostegno emotivo e psicologico, compresi il sostegno e la consulenza psicologica per il trauma subito.*
- (30) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che **tutte le vittime del terrorismo abbiano accesso a** informazioni sui diritti delle vittime, sui servizi di sostegno disponibili e sui regimi di indennizzo *nello Stato membro in cui il reato di terrorismo è stato commesso. Gli Stati membri interessati dovrebbero adottare misure adeguate per agevolare la cooperazione reciproca al fine di garantire che le vittime del terrorismo residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato di terrorismo abbiano accesso effettivo a tali informazioni.* Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le vittime del terrorismo abbiano accesso a **servizi di sostegno a lungo termine** nel paese di residenza, anche se il reato di terrorismo ha avuto luogo in un altro paese dell'UE.

- (31) *Come indicato nella strategia riveduta dell'UE del 2014 volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento e nelle conclusioni del Consiglio del 2015 sul rafforzamento della risposta di giustizia penale alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento, la prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento nelle file del terrorismo, inclusa la radicalizzazione online, richiede un approccio a lungo termine, proattivo e globale. Tale approccio dovrebbe combinare misure nell'ambito della giustizia penale con politiche in materia di istruzione, inclusione sociale e integrazione, nonché con l'offerta di programmi efficaci di deradicalizzazione o disimpegno e di uscita o riabilitazione, anche nel contesto della detenzione e della libertà vigilata. Gli Stati membri dovrebbero condividere le buone prassi sulle misure e sui progetti efficaci in questo settore, in particolare per quanto riguarda i combattenti terroristi stranieri e quelli che fanno ritorno nel paese d'origine, se del caso in cooperazione con le competenti agenzie dell'UE e la Commissione.*
- (32) *Gli Stati membri dovrebbero proseguire i loro sforzi per prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta al terrorismo attraverso il coordinamento, lo scambio di informazioni e di esperienze sulle politiche nazionali di prevenzione e l'attuazione o, se del caso, l'aggiornamento delle politiche nazionali di prevenzione, tenendo conto delle esigenze, degli obiettivi e delle capacità rispettivi, e basandosi sulle proprie esperienze. La Commissione dovrebbe, se del caso, fornire sostegno alle autorità nazionali, regionali e locali nello sviluppo delle politiche di prevenzione.*

- (33) *Gli Stati membri dovrebbero, in funzione delle esigenze e delle circostanze specifiche di ciascun paese, sostenere i professionisti, in particolare i partner della società civile che potrebbero entrare in contatto con persone vulnerabili alla radicalizzazione. Le misure di sostegno potrebbero comprendere, in particolare, misure di formazione e sensibilizzazione volte a permettere loro di individuare e affrontare i segni della radicalizzazione. Tali azioni dovrebbero essere adottate, se del caso, in cooperazione con società private, organizzazioni pertinenti della società civile, comunità locali e altri soggetti interessati.*
- (34) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente attraverso un'azione unilaterale degli Stati membri, ma, data la necessità di norme armonizzate a livello dell'UE, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35) La presente direttiva rispetta i principi riconosciuti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea nonché i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti nello specifico dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi i diritti di cui ai titoli II, III, V e VI che comprendono, tra l'altro, il diritto alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di espressione e d'informazione, alla libertà di associazione e alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il divieto generale di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sulla razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, tra cui anche l'esigenza di precisione, chiarezza e prevedibilità del diritto penale, la presunzione di innocenza e la libertà di circolazione, di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla direttiva 2004/38/CE. Occorre attuare la presente direttiva conformemente a detti diritti e principi, ***tenendo conto anche della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e degli altri obblighi di diritto internazionale.***

- (36) *La presente direttiva non pregiudica gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell'Unione per quanto riguarda i diritti procedurali delle persone indagate o imputate in procedimenti penali.*
- (37) *La presente direttiva non dovrebbe comportare alcuna modifica dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità degli Stati membri derivanti dal diritto internazionale, compresi quelli derivanti dal diritto internazionale umanitario. La presente direttiva non disciplina le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato, come definite dal diritto internazionale umanitario e da esso disciplinate, né le attività delle forze militari di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, che sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale.*
- (38) *Le attività umanitarie svolte da organizzazioni umanitarie imparziali riconosciute dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario, non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, sebbene vada presa in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.*

- (39) L'applicazione della qualificazione come reato ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere proporzionata alla natura e alle circostanze del reato, in relazione alle finalità legittime perseguite e alla loro necessità in una società democratica, escludendo qualunque forma di arbitrarietà, *razzismo* o discriminazione.
- (40) *La presente direttiva non dovrebbe in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare o ostacolare la diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici o di comunicazione. L'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva e, in particolare, della definizione di pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo.*
- (41) Per gli Stati membri da essa vincolati, *la presente direttiva sostituisce* la decisione quadro 2002/475/GAI<sup>1</sup> *e modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio.*

■

- (42) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (43) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione ■ ,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## TITOLO I: OGGETTO E DEFINIZIONI

### Articolo 1

#### Oggetto

La presente direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito dei reati di terrorismo, dei reati riconducibili a un gruppo terroristico e dei reati connessi ad attività terroristiche nonché le misure ■ di protezione, *sostegno* e assistenza per le vittime del terrorismo.

### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "capitali": attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, a prescindere dal modo in cui sono state acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici, assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito;

- b) "persona giuridica": soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
- c) "gruppo terroristico": un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati terroristici; ■ "associazione strutturata": un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.

## TITOLO II:

### REATI DI TERRORISMO E REATI RICONDUCIBILI A UN GRUPPO TERRORISTICO

#### Articolo 3

#### Reati di terrorismo

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati di terrorismo *i seguenti* atti intenzionali ■ definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi con uno ■ degli ■ scopi *di cui al paragrafo 2:*

■

- a) *attentati* alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
- b) attentati all'integrità fisica di una persona;
- c) sequestro di persona e cattura di ostaggi;

- d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
- e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
- f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi *chimiche*, biologiche, *radiologiche* o *nucleari*, nonché ricerca e sviluppo di *tali* armi;
- g) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;
- h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;

- i) *interferenza illecita relativamente ai sistemi, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, nei casi in cui si applica l'articolo 9, paragrafo 3 o paragrafo 4, lettere b) o c), della direttiva in questione e interferenza illecita relativamente ai dati, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, nei casi in cui si applica l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c), della direttiva in questione;*
- j) minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a i).

2. *Gli scopi di cui al paragrafo 1 sono:*

- a) *intimidire gravemente la popolazione;*
- b) *costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;*
- c) *destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale.*

## Articolo 4

### Reati riconducibili a un gruppo terroristico

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti atti, se intenzionali, costituiscano reato:

- a) direzione di un gruppo terroristico;
- b) partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico.

### TITOLO III: REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ TERRORISTICHE

#### Articolo 5

##### Pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituisca reato, se compiuta intenzionalmente, la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio, con qualsiasi mezzo, sia online che offline, con l'intento di incitare alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo *1*, lettere da a) a *i*), se tale comportamento, direttamente o indirettamente, *ad esempio mediante l'apologia di atti terroristici*, inciti a compiere reati di terrorismo, *creando in tal modo* il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi.

#### Articolo 6

##### Reclutamento a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di sollecitare un'altra persona a commettere *o contribuire alla commissione di* uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo *1*, lettere da a) ad *i*), o all'articolo 4.

## Articolo 7

### Impartire un addestramento a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di impartire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo **1**, lettere da a) a **i**), nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate ad essere utilizzate a tale scopo.

## Articolo 8

### Ricevere un addestramento a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di ricevere istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo **1**, lettere da a) ad **i**).

Articolo 9  
Viaggi ■ a fini terroristici

1. ***Ciascuno*** Stato membro [...] adotta le misure necessarie affinché costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di recarsi in un paese ***diverso da tale Stato membro***, al fine di commettere o contribuire a commettere un reato di terrorismo di cui all'articolo 3, ***o di partecipare*** alle attività di un gruppo terroristico ***nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale*** gruppo di cui all'articolo 4, ***o di*** impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui agli articoli 7 e 8.
  
2. ***Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché costituisca reato, se compiuta intenzionalmente, una delle condotte seguenti:***
  - a) ***l'atto di recarsi in tale Stato membro al fine di commettere o contribuire a commettere un reato di terrorismo di cui all'articolo 3, o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo di cui all'articolo 4, o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui agli articoli 7 e 8; o***

- b) *gli atti preparatori intrapresi da una persona che entri in tale Stato membro con l'intento di commettere o di contribuire a commettere un reato di terrorismo di cui all'articolo 3.*

#### Articolo 10

##### Organizzazione o agevolazione di viaggi a *fini* terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituiscano reato, se compiuti intenzionalmente, tutti gli atti connessi all'organizzazione o agevolazione del viaggio di una persona a fini terroristici, come definito all'articolo 9, *paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)*, e nella consapevolezza che l'assistenza è prestata a tal fine.

#### Articolo 11

##### Finanziamento del terrorismo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché costituisca reato, se compiuto intenzionalmente, il fatto di fornire o raccogliere capitali, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con *l'intenzione* che tali capitali siano utilizzati, o *nella consapevolezza* che saranno destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per *contribuire a commettere* uno dei *reati* di cui agli articoli da 3 a 10 .

2. *Qualora il finanziamento del terrorismo di cui al paragrafo 1 riguardi uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 9, non è necessario che i capitali siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire a commettere uno di tali reati, né occorre che l'autore sia a conoscenza del o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati.*

Articolo 12

**Altri reati connessi ad attività terroristiche**

*Ciascuno Stato* membro adotta le misure necessarie affinché *si configurino come reati connessi ad attività terroristiche i seguenti atti intenzionali:*

- a) furto aggravato allo scopo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3; █
- b) estorsione commessa allo scopo di *commettere* uno dei reati di cui all'articolo 3; █
- c) produzione o *utilizzo* di falsi documenti amministrativi allo scopo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), █ all'articolo 4, lettera b), e *all'articolo 9.*

█

**TITOLO IV: DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI REATI DI TERRORISMO, AI REATI  
RICONDUCIBILI A UN GRUPPO TERRORISTICO E AI REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ  
TERRORISTICHE**

Articolo 13

Connessione con reati di terrorismo

Affinché un reato di cui all'articolo 4 e al titolo III sia punibile non è necessario che un reato di terrorismo sia stato effettivamente commesso né è necessario ■ , nei casi dei reati *di cui* agli articoli da 5 a 10 e all'articolo 12, *stabilire un collegamento con un altro reato specifico elencato nella presente direttiva.*

Articolo 14

Concorso, istigazione e tentativo

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché costituisca reato il concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8, e agli articoli 11 e 12.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché costituisca reato l'istigazione a compiere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 12.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché costituisca reato il tentativo di commettere uno dei reati di cui agli articoli 3, 6, 7, all'articolo 9, **paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)**, agli articoli 11 *e* 12, esclusi la detenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), e il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j).

#### Articolo 15

##### Sanzioni applicabili alle persone fisiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati indicati agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare **la consegna o** l'estradizione.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di terrorismo di cui all'articolo 3, e quelli elencati all'articolo 14, purché riconducibili a reati di terrorismo, siano punibili con una reclusione più severa di quella prevista per tali reati dal diritto nazionale in assenza della finalità specifica richiesta a norma dell'articolo 3, salvo qualora le pene previste siano già le pene massime contemplate dal diritto nazionale.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati elencati all'articolo 4 siano punibili con una reclusione di durata massima non inferiore a 15 anni per i reati di cui all'articolo 4 █ , lettera a), e non inferiore a 8 anni per i reati di cui all'articolo 4 █ , lettera b). Qualora il reato di terrorismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), sia commesso da una persona alla direzione di un gruppo terroristico, come indicato all'articolo 4, lettera a), la pena massima non è inferiore a otto anni.

4. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ove un reato di cui agli articoli 6 e 7 sia diretto verso un minore, si possa tenere conto di tale circostanza, conformemente alla legislazione nazionale, all'atto della pronuncia della pena.***

#### Articolo 16

##### Circostanze attenuanti

Ogni Stato membro può adottare le misure necessarie affinché le sanzioni di cui all'articolo 15 possano essere ridotte nel caso in cui l'autore del reato:

a) rinunci all'attività terroristica; e

- b) fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per:
- 1) prevenire o attenuare gli effetti del reato;
  - 2) identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato;
  - 3) acquisire elementi di prova; o
  - 4) impedire che siano commessi altri reati indicati agli articoli da 3 a **12** e all'articolo 14.

## Articolo 17

### Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a **12** e all'articolo 14 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, su una delle seguenti basi:
  - a)* un potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
  - b)* la facoltà di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
  - c)* la facoltà di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a **12** e all'articolo 14 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche prevista dai paragrafi 1 e 2 non esclude l'esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a **12** e all'articolo 14.

## Articolo 18

### Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 17 siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;
- b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;

- c) l'assoggettamento a vigilanza giudiziaria;
- d) un provvedimento giudiziario di liquidazione;
- e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

## Articolo 19

### Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 3 a **12** e all'articolo 14 nei seguenti casi:
  - a) il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio;
  - b) il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera del suo paese o di un aeromobile ivi registrato;
  - c) l'autore del reato è un suo cittadino o residente;

■

- d) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio;
- e) il reato è commesso contro le sue istituzioni o la sua popolazione o contro un'istituzione, un organismo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione europea che ha sede nello Stato membro in questione.

Ciascuno Stato membro può estendere la propria giurisdizione quando il reato è stato commesso nel territorio di uno Stato membro.

2. *Nei casi in cui non si applica il paragrafo 1 ciascuno Stato membro può estendere la propria giurisdizione all'addestramento a fini terroristici, di cui all'articolo 7 se l'autore del reato impartisce l'addestramento ai suoi cittadini o residenti. Lo Stato membro ne informa la Commissione.*

3. Se un reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l'azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo gli Stati membri possono avvalersi di Eurojust per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie e il coordinamento delle loro azioni. ■

Si tiene *conto* dei seguenti elementi:

- a) lo Stato membro è quello nel cui territorio sono stati commessi i reati;
  - b) lo Stato membro è quello di cui l'autore del reato ha la cittadinanza o in cui è residente;
  - c) lo Stato membro è quello di origine delle vittime;
  - d) lo Stato membro è quello nel cui territorio è stato trovato l'autore del reato.
4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 se rifiuta di consegnare o di estradare verso un altro Stato membro o un paese terzo una persona indagata o condannata per uno di tali reati.

5. Ciascuno Stato membro si adopera affinché sia stabilita la propria giurisdizione nei casi riguardanti un reato di cui agli articoli 4 e 14 commesso anche solo parzialmente nel suo territorio, a prescindere dal luogo in cui il gruppo terroristico è basato o svolge le sue attività criminose.
6. Il presente articolo non esclude l'esercizio della giurisdizione penale secondo quanto previsto da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale.

## *Articolo 20*

### *Strumenti di indagine e confisca*

- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 12 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.*
- 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro autorità competenti congelino e confiscino, se del caso, a norma della direttiva 2014/42/UE<sup>11</sup>, i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire a commettere uno dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.*

## *Articolo 21*

### *Misure per contrastare i contenuti online riconducibili alla pubblica provocazione*

- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione dei contenuti online ospitati nel loro territorio che costituiscono una pubblica provocazione a commettere un reato di terrorismo come indicato all'articolo 5. Si adoperano inoltre per ottenere la rimozione di tali contenuti ospitati al di fuori del loro territorio.*

---

<sup>11</sup> *Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).*

2. *Gli Stati membri possono, qualora non fosse possibile rimuovere tali contenuti alla fonte, adottare misure per bloccare l'accesso ai contenuti di cui al paragrafo 1 agli utenti di Internet sul loro territorio.*
3. *Le misure relative alla rimozione e al blocco devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Le garanzie connesse alla rimozione o al blocco includono anche la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.*

*Articolo 22*

*Modifiche alla decisione 2005/671/GAI*

1. *All'articolo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*  
  
*"a) "reati terroristici": i reati di cui alla direttiva .../.../UE sulla lotta contro il terrorismo;"*

2. *L'articolo 2 è così modificato:*

a) *il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:*

*"6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti raccolte dalle sue autorità competenti nel quadro di procedimenti penali collegati a reati terroristici siano accessibili il più rapidamente possibile alle autorità competenti di un altro Stato membro, quando dette informazioni potrebbero essere utilizzate a fini di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale in relazione ai reati di terrorismo di cui alla direttiva .../.../UE sulla lotta contro il terrorismo in tale Stato membro, su richiesta o a titolo spontaneo, conformemente alla legislazione nazionale e ai pertinenti strumenti giuridici internazionali.";*

b) *è aggiunto il seguente paragrafo 7:*

*"7. Il paragrafo 6 non si applica qualora la condivisione di informazioni comprometta le indagini in corso o la sicurezza di una persona, o qualora sia in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro interessato.";*

c) *è aggiunto il seguente paragrafo 8:*

*"8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro autorità competenti adottino, all'atto del ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, misure tempestive conformemente alla propria legislazione nazionale, secondo necessità.".*

## *Articolo 23*

### *Diritti e libertà fondamentali*

1. *La presente direttiva non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.*
2. *Gli Stati membri possono fissare le condizioni richieste dai principi fondamentali relativi alla libertà della stampa e di altri mezzi di comunicazione, e conformi a tali principi, che disciplinano i diritti e le responsabilità della stampa e degli altri mezzi di comunicazione, nonché le relative garanzie procedurali quando riguardano la determinazione o la limitazione della responsabilità.*

**TITOLO V: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE, SOSTEGNO E DIRITTI DELLE  
VITTIME DEL TERRORISMO**

Articolo 24

*Assistenza e sostegno alle vittime del terrorismo*

1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative ai reati contemplati dalla presente direttiva non siano subordinate a una denuncia o accusa presentata da una vittima del terrorismo o da un'altra vittima del reato in questione, almeno nei casi in cui i reati siano stati compiuti nel territorio dello Stato membro.
2. Gli Stati membri dispongono che siano in funzione servizi di *sostegno che affrontino le esigenze specifiche delle* vittime del terrorismo *a norma della direttiva 2012/29/UE e che siano messi a disposizione di tali vittime immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo successivamente necessario. Tali servizi sono forniti in aggiunta ai, o come parte integrante, dei servizi generali di sostegno alle vittime, che possono avvalersi di entità già in attività che forniscono sostegno specialistico.*

3. *I servizi di sostegno hanno la capacità di fornire assistenza e sostegno alle vittime del terrorismo in funzione delle loro esigenze specifiche* ■ . I servizi sono riservati, gratuiti e facilmente accessibili a tutte le vittime del terrorismo. Essi comprendono, in particolare:
- a) sostegno emotivo e psicologico, ad esempio sostegno e consulenza psicologica per il trauma subito;
  - b) consulenza e informazioni su ogni pertinente questione giuridica, pratica o *finanziaria, compreso il sostegno all'esercizio del diritto all'informazione delle vittime del terrorismo, di cui all'articolo 26;*
  - c) *assistenza per le richieste di indennizzo riguardanti il risarcimento delle vittime del terrorismo previsto dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.*
4. *Gli Stati membri dispongono che siano in funzione meccanismi o protocolli per l'attivazione di servizi di sostegno alle vittime del terrorismo nel quadro delle infrastrutture nazionali di risposta alle emergenze. Tali protocolli o meccanismi prevedono il coordinamento delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti per poter fornire una risposta globale alle esigenze delle vittime e dei loro familiari immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo successivamente necessario, compresi mezzi adeguati che facilitino l'identificazione delle vittime e la comunicazione con esse e le loro famiglie.*

5. *Gli Stati membri provvedono affinché siano fornite cure mediche adeguate alle vittime del terrorismo immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo successivamente necessario. Gli Stati membri conservano il diritto di organizzare la somministrazione delle cure mediche alle vittime del terrorismo in funzione del loro sistema sanitario nazionale.*
6. *Gli Stati membri garantiscono che le vittime del terrorismo che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato conformemente all'articolo 13 della direttiva 2012/29/UE. Gli Stati membri provvedono affinché si tenga debitamente conto delle circostanze e della gravità del reato nelle condizioni e norme procedurali in base alle quali le vittime del terrorismo hanno accesso al patrocinio a spese dello Stato conformemente alla legislazione nazionale.*
7. La presente direttiva si applica in aggiunta alle misure di cui alla direttiva 2012/29/UE e fatte salve dette misure.

#### *Articolo 25*

##### *Protezione delle vittime del terrorismo*

*Gli Stati membri assicurano che siano disponibili misure destinate a proteggere le vittime del terrorismo e i loro familiari, ai sensi della direttiva 2012/29/UE. Per determinare se e in quale misura tali persone debbano trarre beneficio da misure di protezione nel corso del procedimento penale, si presta particolare attenzione al rischio di intimidazione e di ritorsioni, nonché alla necessità di proteggere la dignità e l'integrità fisica delle vittime del terrorismo, anche durante gli interrogatori e le testimonianze.*

## Articolo 26

### Diritti delle vittime del terrorismo residenti in un altro Stato membro

1. Gli Stati membri dispongono **■** che le vittime del terrorismo residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato di terrorismo **abbiano** accesso a informazioni **sui loro** diritti, **sui** servizi di sostegno disponibili e sui regimi di indennizzo **■** *nello Stato membro in cui il reato di terrorismo è stato commesso. A tal fine, gli Stati membri interessati adottano misure adeguate per agevolare la cooperazione tra le loro autorità competenti o le rispettive strutture che offrono sostegno specialistico per garantire alle vittime l'effettivo accesso a tali informazioni.*
2. Gli Stati membri provvedono a che tutte le vittime del terrorismo abbiano accesso, nel territorio dello Stato membro di residenza, all'assistenza e ai servizi di sostegno di cui all'articolo 24, *paragrafo 3, lettere a) e b)*, anche se il reato di terrorismo è stato commesso in un altro Stato membro.

## TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 27

Sostituzione della decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo

La decisione quadro 2002/475/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri ■ relativi al termine per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2002/475/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

### Articolo 28

#### Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [**18** mesi dalla sua adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 29

#### Relazioni

1. Entro [**18** mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

2. Entro [36 mesi dalla scadenza del termine per il recepimento della direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva sulla lotta contro il terrorismo. Tale **relazione valuta inoltre l'impatto della presente direttiva sui diritti e sulle libertà fondamentali, anche in materia di non discriminazione, sullo stato di diritto e sul livello di protezione e assistenza fornite alle vittime del terrorismo. La Commissione terrà conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma della decisione 2005/671/GAI del Consiglio nonché di qualsiasi altra informazione pertinente relativa all'esercizio dei poteri conferiti dalle leggi antiterrorismo in relazione al recepimento e all'attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide, se necessario, in merito al seguito adeguato.**

#### Articolo 30

#### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 31

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

**Dichiarazione comune del Consiglio dell'Unione europea, del Parlamento europeo e della Commissione europea al momento dell'adozione della direttiva sulla lotta contro il terrorismo**

I recenti attacchi terroristici in Europa hanno evidenziato la necessità di intensificare gli sforzi per salvaguardare la sicurezza promuovendo nel contempo il rispetto dei nostri valori comuni quali lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Al fine di dare una risposta globale alla minaccia terroristica in evoluzione, occorre che un quadro penale rafforzato per la lotta contro il terrorismo sia integrato da misure efficaci sulla prevenzione della radicalizzazione che porta al terrorismo e sullo scambio efficiente di informazioni in materia di reati di terrorismo.

È in questo spirito che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri esprimono collettivamente il proprio impegno, nell'ambito delle rispettive competenze, a continuare a sviluppare e investire in misure di prevenzione efficaci, nel quadro di un approccio intersettoriale globale che coinvolga tutte le politiche pertinenti, tra cui in particolare nel settore dell'istruzione, dell'inclusione e dell'integrazione sociali, e tutte le parti interessate quali le organizzazioni della società civile, le comunità locali o i partner dell'industria.

La Commissione sosterrà gli sforzi degli Stati membri in particolare offrendo sostegno finanziario a favore di progetti volti a sviluppare strumenti per contrastare la radicalizzazione e tramite iniziative e reti a livello dell'UE, come la rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione.

Il Consiglio dell'Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione europea sottolineano la necessità di uno scambio efficace e tempestivo, tra le autorità competenti all'interno dell'Unione, di tutte le informazioni pertinenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale in relazione ai reati di terrorismo. Sono essenziali a tale riguardo il pieno utilizzo di tutti gli strumenti, i canali e le agenzie esistenti dell'Unione per lo scambio di informazioni, nonché la rapida attuazione di tutta la normativa dell'Unione adottata in questo settore.

Le tre istituzioni ribadiscono la necessità di valutare il funzionamento del quadro generale dell'UE per lo scambio di informazioni e di affrontare con azioni tangibili eventuali carenze, anche alla luce della tabella di marcia per migliorare lo scambio di informazioni e la gestione di informazioni, comprese soluzioni di interoperabilità nel settore GAI<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Doc. 9368/1/16.